

Pubblicato il 04/03/2024

N. 00587/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00642/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 642 del 2022, proposto da
Giuseppe Viscardi, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Ferrara,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Angri, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosaria Violante,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

del diniego di condono edilizio prot. 28616, pratica n.
2004/00442/COND.326, emesso dal Comune di Angri il 10 febbraio
2022.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Angri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 febbraio 2024 la dott.ssa Laura Zoppo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso si impugna il diniego di condono edilizio prot. 28616, pratica n. 2004/00442/COND.326, emesso dal Comune di Angri il 10 febbraio 2022 relativamente a un fabbricato ubicato alla via Orta Longa, svincolo della SS 268 alla SS 18, stante la carenza dell'autorizzazione paesaggistica, del nulla osta del Consorzio di Bonifica per aree ricadenti nei 10 metri dai fiumi e dai canali (L.R.C. 14/82), della relazione di compatibilità idrogeologica (in quanto le opere ricadono nel Piano Stralcio dell'Autorità di Bacino) e della denuncia ai fini della T.A.R.R.U.

Si eccepisce che, ai sensi dell'art. 2, comma 37, della legge n. 662/1996, applicabile anche ai condoni *ex* Legge n. 323/2004, il termine per l'integrazione documentale deve essere pari a novanta giorni, mentre, nella fattispecie, con il preavviso di diniego del 2 dicembre 2021, al ricorrente sono stati concessi solo trenta giorni per fornire la documentazione richiesta.

Si aggiunge, in ogni caso, che le integrazioni richieste (autorizzazione paesaggistica e nulla osta del Consorzio di Bonifica) erano competenza istruttoria dello stesso Ente, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.P.R. 380/2001, e che peraltro il Rio Sgazzatorio non sembra possedere i caratteri geomorfologici, idrografici e naturalistici tipici di un "torrente" ovvero di un "corso d'acqua", in quanto la canalizzazione e la

cementificazione del corso d'acqua non consentono di ritenere persistente la sussistenza del vincolo paesaggistico di cui all'art. 142, comma 1, lettera c), del D.lgs. n. 42/2004, né l'intervento in questione necessitava, ai sensi dell'art. 7 delle Norme del PSAI, del parere espresso da parte dell'Autorità di Bacino.

Si eccepisce altresì che il provvedimento di diniego è stato emesso ben oltre il termine procedimentale previsto dalla normativa condonistica in quanto la ricorrente ha versato l'integrazione degli importi dovuti a titolo di oblazione e tutti i documenti richiesti alla data del 27 ottobre 2006.

Si eccepisce, infine, il difetto di motivazione in ordine alle ragioni di effettivo contrasto tra l'opera realizzata e la vigente normativa urbanistico-edilizia.

Si è costituito in resistenza il Comune deducendo che il Rio Sgazzatorio è iscritto nell'elenco delle acque pubbliche e che l'area oggetto di condono ricade all'interno della fascia di rispetto dei 150 metri, sicché l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione degli abusi.

Si contesta l'asserita formazione del silenzio assenso rilevando che la domanda di condono era carente della documentazione necessaria e che comunque l'Ente non avrebbe potuto istruire una domanda di condono di per sé illegittima.

Con successiva memoria difensiva il Comune ha evidenziato che, in realtà, l'improcedibilità della domanda di sanatoria si è consolidata già al 25 gennaio 2007 ed è determinata dal mancato riscontro della richiesta di integrazione del 27 ottobre 2006, prot. 26938.

La causa è stata chiamata all'udienza pubblica del 29 febbraio 2024 ed è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato.

Invero, ai sensi dell'art. 39, comma 4, della Legge n. 724/1994, come modificato dall'art. 2, comma 37, lett. d), della Legge n. 662/1996, *“La mancata presentazione dei documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal comune comporta l'improcedibilità della domanda e il conseguente diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di documentazione”*.

Osserva il Collegio che, come chiarito dal Consiglio di Stato, *“La stessa causa di improcedibilità vige anche per le domande presentate ai sensi del condono edilizio ex L. n. 326-2003, il quale richiama e rinvia alle stesse procedure di cui alla L. n. 47-1985 e L. n. 724-1994 tramite i commi 25, 38 e 40 dell'art. 32 D.L. n. 269-2003 convertito con modifiche in L. n. 326-2003”* (Cons. Stato, Sez. II, sentenza n. 1766/2020).

Orbene, nel caso di specie il Comune ha emesso un provvedimento recante *“Avvio del procedimento di diniego ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/1990 della domanda di concessione edilizia in sanatoria del 10/12/2004, prot. n. 28616, pratica n. 2004/00442/CON326 presentata ai sensi della Legge 326/2004”*, con cui ha richiesto documentazione integrativa e disposto che la mancata trasmissione della stessa entro il termine di trenta giorni avrebbe comportato l'improcedibilità della domanda.

Successivamente ha disposto, con il provvedimento in questa sede impugnato, il diniego dell'istanza di condono per il mancato deposito delle integrazioni.

Risulta quindi evidente che l'Amministrazione, non avendo rispettato il

termine previsto dalla legge a vantaggio della parte per procedere alle integrazioni documentali, è incorsa nel vizio lamentato dalla ricorrente.

Né vale, in senso contrario, invocare l'improcedibilità della domanda di sanatoria per mancato riscontro alla richiesta di integrazione del 27 ottobre 2006, posto che tale circostanza non è stata posta a fondamento del gravato diniego, avendo anzi il Comune, nel riattivato procedimento, rinnovato la domanda di integrazione documentale (senza però, come detto, riconoscere in favore della parte il termine minimo legale).

In conclusione, il ricorso è manifestamente fondato sotto tale assorbente profilo, con conseguente annullamento del provvedimento del Comune di Angri prot. 28616 di data 10 febbraio 2022.

La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento del Comune di Angri prot. 28616 di data 10 febbraio 2022.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 29 febbraio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Olindo Di Popolo, Consigliere

Laura Zoppo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Laura Zoppo

IL PRESIDENTE
Nicola Durante

IL SEGRETARIO